

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/07/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37192-condanna-ex-art-96-u-c-cpc-nella-contumacia-ed-in-favore-delle-parti-pubbliche-nel-procedimento-sommario-di-cognizione-in-materia-di-immigrazione>

Autore: Porfilio Mariarosaria

Condanna ex art. 96, u.c., cpc nella contumacia ed in favore delle parti pubbliche nel procedimento sommario di cognizione in materia di immigrazione

**Condanna ex art. 96, u.c., cpc nella contumacia ed in favore delle parti pubbliche nel
procedimento sommario di cognizione in materia di immigrazione**

IMMIGRAZIONE – ART. 702 TER CPC - CONTUMACIA PARTI PUBBLICHE – MANCATA
PRESENZA DEL RICORRENTE – PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O RIGETTO –
NECESSITA’

IMMIGRAZIONE – ART. 702 TER CPC - CONTUMACIA PARTI PUBBLICHE – MANCATA
PRESENZA DEL RICORRENTE PER LA DISPOSTA AUDIZIONE – CONDANNA EX ART.
96, U.C., CPC – SUSSISTENZA

Nel procedimento di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di diniego della richiesta di asilo per protezione internazionale o, in subordine, per motivi umanitari, o del diniego di permesso di soggiorno, in caso di contumacia delle Parti Pubbliche ed in assenza del ricorrente, il GI è comunque tenuto a provvedere sulla domanda nei termini di accoglimento o rigetto

Nel procedimento di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di diniego della richiesta di asilo per protezione internazionale o, in subordine, per motivi umanitari, o del diniego di permesso di soggiorno, in caso di contumacia delle Parti Pubbliche ed in assenza del ricorrente, di cui è stata disposta comparizione per l’ascolto, il GI, ove ne ravvisi i motivi, può, comunque, d’ufficio, disporre la condanna ex art. 96, u.c., cpc



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Prima CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **897/2015** promossa da:

XXX YYY, n. in Senegal il..., C.F...., rappresentato e difeso dall'avv. ZZZ e dall'avv. QQQ
RICORRENTE
contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA

e

PUBBLICO MINISTERO

RESISTENTI

Il Giudice Onorario di Tribunale, Avv. Mariarosaria Porfilio, GI,

sciogliendo la riserva che precede,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, giunto in Italia nel Dicembre 2013, proveniente dalla Libia, nazione di transito, ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in subordine per la protezione sussidiaria.

Audito, gli è stata negata la misura richiesta, avverso la quale ha proposto ricorso dinanzi il Tribunale di Bari per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex D.L.vo n. 251\2007, in subordine per la protezione umanitaria ai sensi del D.L.vo n. 286\2008 ed in estremo subordine la concessione di permesso di soggiorno per motivi umanitari .

Quanto alla domanda principale per esser stato ingiustamente accusato di violenza sessuale in danno della figlia del sindaco della città di residenza, con la quale, invece, asseriva di intrattenere una relazione amorosa, chiamato presso le locali forze dell'ordine per rispondere all'accusa, ha preferito darsi alla fuga.

Le Parti Pubbliche non si sono costituite.

Il ricorrente ha depositato documenti di cui al fascicolo processuale di parte, depositato all'atto dell'iscrizione a ruolo e non implementato da ulteriore produzione documentale nel corso della causa.

Giova precisare che il procedimento ex art. 702 bis cpc si caratterizza per la sua semplificazione rispetto all'ordinario giudizio di merito, in ciò discostandosi dai procedimenti cautelar – sommari propriamente detti tout court.

Ciò significa che il procedimento sommario ex art. 702 bis cpc è a cognizione piena ed assoggettato alle usuali regole in ordine al regime dell'onere probatorio che grava sulla parte, nel caso specifico su parte ricorrente.

Le SS.UU.CC. della Suprema Corte Ordinaria hanno statuito (sentenza n. 27310\2008) che in materia di diritto di asilo sussiste un'attenuazione dell'onere della prova a carico del richiedente asilo, con conseguente attribuzione di tale onere a carico dell'organo competente a decidere e che il richiedente deve fornire prova, quantomeno in via presuntiva, del concreto pericolo in cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, essendo sufficiente nel richiedente la diligenza e la buona fede, i quali si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio.

Tale principio è stato ribadito con Cassaz., I S.C., Ordinanza n. 19187\2010, che richiama il dovere di cooperazione del Giudice nell'accertamento dei fatti, attivandosi, per quanto possibile, per integrare eventuali carenze probatorie, e l'ampiezza dei poteri istruttori del giudicante.

In virtù del su richiamato quadro giurisprudenziale, il GI ha disposto la comparizione del ricorrente per la sua audizione.

Il ricorrente non si è presentato.

Occorre pertanto decidere allo stato degli atti e valutare ex art. 116 cpc il comportamento processualmente tenuto dal ricorrente.

Questo giudice ritiene fondate le perplessità che hanno portato la Commissione Territoriale a respingere la domanda di protezione internazionale in ordine alla veridicità ed alla credibilità dei fatti narrati dal richiedente in sede di audizione, qui da aversi integralmente richiamate per relationem e rileva le seguenti ulteriori incongruenze con il racconto inverosimile del ricorrente.

Innanzitutto nel verbale di dichiarazioni rese il 23\10\2014 il ricorrente dichiara di essere agricoltore in Senegal e di aver svolto mansioni di commesso in Libia mentre in sede di audizione del 9\12\2014 ha dichiarato che in Senegal faceva il meccanico.

Dirimente la questione della motivazione che lo hanno spinto a lasciare il paese di origine: l'accusa di violenza sessuale in danno della figlia del sindaco della sua città mentre con la stessa il ricorrente asserisce di aver intrattenuto una relazione consenziente e che si conoscevano dai tempi della scuola, che frequentavano insieme.

In Senegal la scuola elementare, che è scuola dell'obbligo, ha un ciclo di 6 anni e va frequentata dai 7 ai 13 anni (cfr: http://www.educationweb.it/files/paesi_immigrati_senegal.pdf).

Il ricorrente ha dichiarato di aver iniziato la scuola elementare a 10 anni e di aver conseguito il diploma di licenza elementare, smarrito in Libia.

Essendo il ricorrente classe 1996, avrebbe dovuto conseguire la licenza elementare a 16 anni, quindi nel 2012 mentre lui già nel 2010 ha lasciato il Senegal.

A tanto si somma l'evidenza che in questo procedimento il ricorrente non ha inteso presentarsi per essere ascoltato.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato, il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e la compensazione delle spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, tra il ricorrente e le Parti Pubbliche, determinate dal comportamento processuale delle stesse, non costitutesi.

Essendosi, questo giudice formato altresì il convincimento, tenuto conto del comportamento processuale di parte ricorrente e delle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi la Commissione Territoriale, che il ricorrente abbia utilizzato la condizione carceraria effettivamente esistente nel suo paese d'origine, il Senegal, a scopi personali ed esclusivamente per presentare domanda di protezione internazionale, nonchè le domande subordinate, abusando, perciò del processo, abuso che va sanzionato mediante applicazione d'ufficio dell'art. 96, u.c., cpc ad una somma equitativamente determinata che si commisura all'importo dovuto per l'introduzione del presente giudizio (contributo unificato e marca) in favore ed in solido delle Parti Pubbliche, quand'anche, ut de quo, non costitutesi nel presente procedimento, dovendo in ogni caso il GI provvedere (cfr: Cass. Civ., VI Sez., Ord. n. 18043\2010) ed essendo la norma richiamata applicabile d'ufficio.

P.Q.M.

- rigetta integralmente il ricorso;
- conferma il provvedimento impugnato;
- rigetta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
- compensa le spese tra il ricorrente e le resistenti Parti Pubbliche;
- condanna parte ricorrente ad una somma equitativamente determinata in € 125,00* in favore, ed in solido, alle Parti Pubbliche Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, in persona dei rispettivi leg.rapp.p.t.;
- ordinanza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Bari il 23\06\2015

Il Giudice Onorario di Tribunale
F.to Avv. Mariarosaria Porfilio

Depositato in Cancelleria il 24\6\2015
F.to Il Cancelliere Drs A. Staffieri